

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 50.000,—
 per un'azione di eliminazione di bestiame bovino

(del 15 dicembre 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Prima di sottoporVi l'annesso disegno di decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 50.000,— per un'azione di eliminazione di bestiame bovino, il presente messaggio spiega anzitutto in che cosa consistono queste azioni di eliminazione, illustra la situazione verificatasi quest'anno nelle regioni montane d'allevamento ed espone i provvedimenti già presi dal Consiglio di Stato e quelli ritenuti ancora necessari.

LE AZIONI DI ELIMINAZIONE DI BESTIAME

Il decreto federale del 13 dicembre 1957, tendente a facilitare la vendita nel paese di bestiame d'allevamento e da reddito, e il relativo decreto esecutivo emanato dal Consiglio federale il 18 luglio 1958 offrono ai Cantoni la possibilità di indire delle azioni di eliminazione di bestiame di scarso reddito tenuto nelle aziende di montagna e di beneficiare di un contributo federale che, nel caso dei Cantoni finanziariamente deboli e con estese zone di montagna, raggiunge il 70 % del sussidio di eliminazione.

L'esperienza del passato ha insegnato che le crisi di smercio sono pregiudizievoli per l'allevamento del bestiame in montagna, in quanto solo i capi migliori trovano smercio; ciò determina un rapido regresso della qualità del materiale da riproduzione e quindi il progressivo peggioramento dei prodotti dell'allevamento montano. Per evitare un ulteriore spostamento dell'allevamento dalla montagna al piano, bisogna fare in modo che il livello selettivo dell'allevamento montano, già oggetto di critiche, si elevi e non si abbassi. Le misure selettive — quali le prove funzionali, le registrazioni genealogiche, la premiazione dei tori, ecc. — esplicano i loro effetti lentamente; per non frustrare il lavoro già fatto, si rendono necessarie, soprattutto in caso di difficoltà di smercio, delle misure complementari. L'ordinanza federale sull'allevamento del 29 agosto 1958 permette alla Confederazione di sussidiare le azioni cantonali di risanamento delle mandrie, alla condizione che i beneficiari aderiscano al servizio di consulenza aziendale e che introducano il controllo funzionale di tutta la loro mandria. Queste azioni di risanamento sono vere e proprie azioni di eliminazione, che assumono però il carattere di misure zootecniche complementari e che devono quindi rientrare, anche cantonalmente, nella legislazione sull'allevamento e nella relativa voce di bilancio.

Rivestono invece carattere economico generale le azioni di eliminazione estese a tutta la regione di montagna, in virtù dei decreti federali anzidetti, intesi a facilitare la vendita del bestiame d'allevamento e da reddito. Secondo l'andamento del mercato, secondo la disponibilità foraggera delle aziende di montagna, queste azioni possono essere organizzate di anno in anno dai Cantoni, d'intesa con la Confederazione.

Si tratta di eliminare gli animali d'allevamento e di reddito relativamente giovani ma di qualità inferiore, avviandoli al più presto al macello. In occasione di appositi mercati, i rappresentanti del Cantone fissano il sussidio d'elimina-

zione, secondo l'apposita tabella federale; questo sussidio, in pratica può variare da 30 a 90 cent. per chilo di peso vivo. In pari tempo un esperto della Cooperativa per il bestiame da macello e da carne, assistito da un delegato dell'Organizzazione dei produttori di bestiame da macello, procede alla stima del valore da macello. Questo valore corrisponde al prezzo di mercato all'ingrosso, che la Cooperativa è in grado di offrire per gli animali che essa si impegna di acquistare. Dopo la stima del valore da macello e la determinazione del sussidio, il proprietario deve decidere se vendere l'animale.

E poichè l'organizzazione di questi mercati è resa pubblica, e la vendita degli animali da macello avviene in libera concorrenza, può capitare che un negoziante di bestiame o un macellaio locale offra, per i capi immediatamente messi all'asta dal delegato della Cooperativa, anche un prezzo superiore al valore di stima; il relativo beneficio spetta interamente al contadino. Il pagamento dell'animale, compresa l'anticipazione del sussidio, viene effettuato dalla Cooperativa entro una settimana. Al proprietario si offre anche la possibilità di ritirare il proprio animale per la mazza casalinga e di beneficiare parimente del sussidio.

LA SITUAZIONE DELLE AZIENDE MONTANE NELL'AUTUNNO DEL 1960

Per effetto cumulativo di diversi fattori, già nell'autunno del 1959 l'offerta di bestiame allevato in montagna è stata più forte della domanda; si ebbero come conseguenze un certo rinvilio dei prezzi e soprattutto un carico eccedente di bestiame da svernare in montagna.

Le precipitazioni del 1960, copiose fin dall'inizio della primavera, prolungavano in modo eccezionale il periodo di stabulazione, rendendo necessari notevoli acquisti di foraggio; in seguito il maltempo ostacolava senza sosta i lavori di fienagione, deteriorando da un lato il raccolto e restringendo dall'altro il periodo utile alla crescita dell'agostano e dell'erba autunnale. Neppure il secondo sfalcio era agevolato dalle condizioni atmosferiche, sicchè anche l'agostano sortiva generalmente scarso e scadente. Lo stesso pascolamento autunnale si doveva presto sospendere, causa il maltempo.

L'annata oltremodo sfavorevole per tutte le colture e quindi per tutti gli agricoltori riduceva al minimo, quest'autunno, la disponibilità di mezzi liquidi e quindi anche la domanda di bestiame da parte della nostra regione del piano. Però anche i negozianti della Svizzera interna hanno comperato meno del solito nel nostro Cantone. Infatti nella Svizzera intera i raccolti di fieno del 1960 non sono stati proporzionati all'effettivo di bestiame bovino, aumentato di 23 mila capi nell'ultimo biennio; anche le riserve di fieno che l'abbondante raccolto del 1958 aveva permesso di accumulare, erano andate esaurendosi, sicchè il collocamento del bestiame, nell'autunno del 1960, ha incontrato grandi difficoltà. Anche la valvola dell'esportazione ha funzionato meno bene dell'anno precedente. Nei primi dieci mesi dell'anno erano stati esportati solo 5500 capi di razza bruna, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente il volume dell'esportazione era stato di un terzo superiore. Anche in fatto di prezzi, la flessione è andata sempre più accentuandosi, fino a raggiungere nella seconda metà di ottobre l'importo medio di Fr. 1.900,— per capo esportato, contro Fr. 2.100,— nel corrispondente periodo del 1959. Per ciò il Consiglio federale accordava, a partire dal 24 ottobre, un credito supplementare di 5 milioni di franchi per incrementare le esportazioni, aumentando i relativi sussidi dal 25 al 30 % del prezzo d'acquisto. Un tentativo di promuovere l'esportazione di bestiame ticinese fu compiuto in novembre dall'Ufficio zootecnico, d'intesa con la Federazione svizzera allevamento bovini bruni; purtroppo si richiedevano soltanto manze, gravide al massimo da otto mesi e di notevole sviluppo, sicchè i capi notificati sono stati solo quindici e solo otto quelli acquistati dagli esportatori.

Risulta evidente che l'esportazione di bestiame non poteva evitare la plethora sul mercato indigeno e perciò la Confederazione, sollecitata dai Cantoni, dispose che si intensificassero anzitutto le azioni di eliminazione e che si intraprendessero, se necessario, degli acquisti per decongestionare il mercato. A proposito di questi acquisti, la Divisione federale dell'agricoltura, nella sua circolare del 28 ottobre, osservava che è più facile organizzare gli acquisti che non collocare in seguito gli animali acquistati; la possibilità di esportarli è infatti limitata, quella di macellarli può risultare assai onerosa, mentre la possibilità di collocarli in montagna, al posto di capi di qualità inferiore, da eliminare, è assai complicata, anche se organizzata nell'ambito dello stesso Cantone.

Circa la situazione particolare verificatasi nel nostro Cantone, sono degni di rilievo i dati seguenti emersi dalla elaborazione statistica di più di 600 piani d'afforaggiamento invernale, allestiti per altrettante aziende montane dall'Ufficio cantonale della consulenza agricola :

1. L'80 % delle aziende montane hanno una scorta insufficiente di fieno; manca in media ad ognuna di esse il quantitativo per un capo bovino; in generale si tratta però di una scarsità relativa non tanto al volume dei raccolti, quanto al carico eccedente di bestiame;
2. La disponibilità di agostano è più esigua del solito e poichè tanto il fieno quanto l'agostano sono sortiti di qualità mediocrissima, anche se somministrati ad libitum, potranno sorreggere una produzione di soli 7-9 litri di latte per capo al giorno; nelle buone annate la produzione può essere superiore anche nella misura del 20 %.

Per tutto questo non giungevano inaspettate al Dipartimento dell'economia pubblica le domande di aiuto da parte dei Comuni di montagna, di organizzazioni agricole e di singoli allevatori, così come non suscitava sorpresa l'interpellanza presentata in Gran Consiglio.

I PROVVEDIMENTI NECESSARI

In un primo tempo, basandosi sulle misure generalmente adottate dal nostro Cantone in analoghe circostanze, si era prospettato, quale forma di aiuto, una distribuzione di foraggi a prezzo ridotto; questa soluzione veniva attentamente studiata, ma in seguito scartata per le seguenti ragioni :

- se la principale causa del disagio incombente sulle aziende montane era data dalla impossibilità di vendere del bestiame, solo una azione di eliminazione appariva in grado di migliorare essenzialmente la situazione; la distribuzione di foraggi a prezzo ridotto avrebbe consentito di svernare una eccedenza di bestiame che poi l'anno venturo, avrebbe ancora risposto, e forse con carattere di maggiore gravità, il problema di quest'anno;
- per le famiglie montanare che da un anno o più anni non riescono a vendere neppure un capo di bestiame, l'azione di eliminazione viene ad offrire una modesta ma indispensabile possibilità di guadagno, senza dover vendere i capi migliori che sono gli unici richiesti, mentre invece l'offerta di un sussidio per acquistare foraggi avrebbe implicato, per il contadino, una spesa effettiva di gran lunga superiore. Per esemplificare basti dire che la distribuzione di foraggi a prezzo ridotto eseguita dopo la necessità del 1949 è costata alle aziende di montagna la somma di Fr. 135.000,—, mentre il sussidio statale è stato di Fr. 37.000,—.

Le argomentazioni anzidette venivano condivise dalla Federazione cantonale dei consorzi di allevamento bovino, nel memoriale inviato al Dipartimento della

economia pubblica il 1. novembre 1960; si osservava che una distribuzione di foraggi che obbligasse il contadino a spendere dieci per ricevere due sarebbe stato solo un disperdimento di mezzi che non avrebbe aiutato nessuno; si domandava invece di dare il massimo incremento possibile alle azioni di eliminazione di bestiame da scarso reddito, aumentando il sussidio cantonale e ammettendo anche bovine di quarta e susseguente lattazione.

Nel contempo la Divisione federale dell'agricoltura ci comunicava che nel quadro delle disposizioni federali vigenti mancavano le basi legali per stanziare i sussidi federali ai Cantoni che intendessero distribuire foraggi a prezzo ridotto. Essa insisteva affinché si profittasse al massimo della possibilità offerta dalle azioni di eliminazione e che eventualmente si procedesse anche a degli acquisti con sussidi. Considerata la situazione particolare essa ci autorizzava altresì a procedere all'eliminazione di bovine di scarso reddito di 8 ed eccezionalmente anche di 9 anni, contrariamente alle disposizioni precedenti che ammettevano solo i giovani bovini e le vacche fino alla terza lattazione.

Nel mese di ottobre del 1960 il Consiglio di Stato aveva già deciso che venisse intrapresa una prima azione di eliminazione, riservata alle aziende di montagna che, dopo avere introdotto il controllo funzionale della mandra, aderivano parimente da almeno un anno al servizio di consulenza aziendale. Questa prima azione ha permesso di avviare al macello 56 capi non idonei per l'allevamento, con un sussidio di Fr. 18.000,—, di cui il 70 % a carico della Confederazione. La rimanente spesa sarebbe potuta andare a carico della voce « premi per il miglioramento del bestiame », se nel frattempo non si fossero delineate ben altre difficoltà di smercio e moltiplicate le domande di aiuto, sì da rendere urgentemente necessari un'azione generale, aperta a tutte le aziende della regione di montagna, e quindi anche lo stanziamento di un apposito credito. Intanto la prima azione aveva permesso di raccogliere le necessarie esperienze, per meglio approntare l'organizzazione delle azioni seguenti, tuttora in corso e scaglionate secondo le possibilità di assorbimento della Cooperativa svizzera per il bestiame da macello e da carne.

L'obbiettivo valutazione della situazione venuta a crearsi in molte aziende montane dedite all'allevamento, cui da uno o più anni non si offrivano ragionevoli possibilità di smercio, induce a ritenere che anche le azioni di eliminazione eseguite conformemente alle istruzioni federali costituiscono in molti casi un aiuto insufficiente, soprattutto se i capi eliminati non sono propriamente di scarso reddito. D'altra parte se il Cantone avesse proceduto all'acquisto di questi capi e al successivo collocamento — invece di optare per la alternativa della loro eliminazione — sarebbe indubbiamente incorso in ben altre difficoltà e in ben altre spese. Per questa ragione il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un credito supplementare di Fr. 20.000,—, per la concessione di un sussidio cantonale supplementare di 15 cent. per chilo di peso vivo. Siccome è prevista l'eliminazione di più di 300 capi, che dovrebbero assorbire un sussidio normale di quasi Fr. 100.000,—, di cui circa Fr. 70.000,— a carico della Confederazione, il credito complessivo da stanziare ammonta a Fr. 50.000,—, mentre l'aiuto complessivo alle aziende di montagna sarebbe dell'ordine di Fr. 120.000,—.

Queste azioni non potevano essere estese alla regione del piano, in quanto la Confederazione sussidia solamente l'eliminazione di bestiame proveniente dalla regione di montagna. D'altra parte, se nessuno proibisce alle aziende del piano di allevare bestiame bovino, in concorrenza con le aziende di montagna, appare chiaro che lo Stato non debba lubrificare lo spostamento dell'allevamento della montagna al piano, garantendo alle aziende del piano, attraverso le azioni di eliminazione, il collocamento dei prodotti eccedenti. Anche la possibilità di distribuire foraggi a prezzo ridotto, per migliorare il contenuto delle razioni nutritive, in un'annata in cui il fieno è risultato assai mediocre, sarebbe oggetto di impopolarità in questi tempi di superproduzione di latte, spesso già correlativa all'uso e all'abuso di foraggi concentrati.

D'altra parte, la concorrenza scatenatasi nel nostro Cantone, nel settore del commercio dei foraggi concentrati, fa sì che si offrono oggi ai nostri contadini dei prodotti di qualità eccellente che costano perfino il 10 % in meno che nella Svizzera interna; sicchè un'eventuale vasta sottoscrizione in comune non varrebbe neppure a comprimere i prezzi, come invece capitava nel passato, quando da noi i foraggi costavano di più che non altrove. L'impiego dei foraggi concentrati nella regione del piano è andato peraltro diffondendosi a tal punto che anche un esiguo sussidio d'acquisto potrebbe facilmente determinare una spesa ancora maggiore di quella dell'azione di eliminazione, e interamente a carico del Cantone, pur offrendo alla singola azienda solo dieci o venti franchi.

Non ci resta che sottoporvi l'annesso disegno di decreto legislativo per una azione di eliminazione di bestiame bovino della regione di montagna e di raccomandarne l'accettazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 50.000,—
per un'azione di eliminazione di bestiame bovino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 dicembre 1960 n. 934 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso al Consiglio di Stato un credito di Fr. 50.000,— per un'azione di eliminazione di bestiame bovino, da eseguire nella zona di montagna delimitata dal catasto federale della produzione agricola.

Art. 2. — Nel limite della somma di Fr. 50.000,— il credito sarà utilizzato come segue :

- a) partecipazione nella misura del 30 % alle spese derivanti dall'eliminazione eseguita secondo le prescrizioni della Divisione federale dell'agricoltura;
- b) assegnazione di un sussidio supplementare fino ad un importo massimo di Fr. 0,15 per kg. di peso vivo, per i capi eliminati secondo le prescrizioni anzidette.

Art. 3. — La spesa è a carico dell'esercizio 1960 e iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica, sotto la voce « azione di eliminazione di bestiame bovino ».

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto fino al 31 gennaio 1961.

